

PS11787 - INTESA SANPAOLO-MISURE DL CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ
Allegato al provvedimento n. 28611

Milano, 21 gennaio 2021

Spett.le

**Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato**
Direzione Generale Tutela del
Consumatore
Direzione B
Piazza G. Verdi, 6/A
00198 – Roma

c.a. Dott.ssa Serenella Martini
Responsabile del procedimento

PS 11787

VERSIONE NON CONFIDENZIALE

Via pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: **Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, dell'art. 8 comma 7 del d.lgs. n. 145/2007 e dell'art. 9 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore.**

1) Numero del procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

I presenti impegni ("Impegni") riguardano il procedimento PS11787 ("Procedimento"). La Comunicazione di avvio del procedimento ("Comunicazione di Avvio") è stata notificata al professionista in data 11 giugno 2020 (n. prot. 0045840).

Si precisa che il presente Formulario consolida tutti gli impegni offerti dal professionista nel corso del Procedimento, vale a dire: (i) le misure originariamente proposte con formulario impegni depositato in data 27 luglio 2020; (ii) l'ulteriore impegno offerto con lettera del 25 settembre 2020, in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 22 settembre 2020; (iii) l'integrazione degli impegni fornita con lettera del 6 novembre 2020, in risposta alla comunicazione dell'Autorità del 22 ottobre 2020; nonché (iv) i chiarimenti e le indicazioni da ultimo forniti con lettera del 7 dicembre 2020, in risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 30 novembre 2020.

2) Professionista che presenta gli impegni

Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP", o "Banca"), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 - 10121 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà 8 - 20121.

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Con la Comunicazione di Avvio, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**", o "**AGCM**") ha avviato il Procedimento nei confronti di ISP, al fine di accertare eventuali violazioni, da parte della Banca, di alcune norme del D. Lgs. n. 206/2005 ("**Codice del Consumo**").

In particolare, ad avviso dell'Autorità, in base ad "*informazioni acquisite*" e alla "*segnalazione di una microimpresa, pervenuta nel mese di aprile 2020*", ISP avrebbe posto in essere talune condotte improprie nei confronti di microimprese e consumatori, "*nell'ambito dell'implementazione delle misure governative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per l'emergenza sanitaria da Covid19 consistenti i. nella sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista dall'art. 56, comma 2, lettera c), del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ii. nell'accesso al Fondo di garanzia statale per l'erogazione di finanziamenti, previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. Decreto Liquidità), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché iii. nell'implementazione della misura governativa di estensione dell'ambito di applicazione dell'accesso al Fondo di solidarietà Gasparri, gestito da Consap, per la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa previsto dall'art. 55 del D.L. 18/2020*".

Le condotte ascrivibili alla Banca consisterebbero:

- a) nel "*non aver fornito indicazioni in merito alla tempistica, stimata o almeno massima, di risposta alle richieste di sospensione delle rate, di accesso al fondo di garanzia e di erogazione di nuovi finanziamenti garantiti*" ("**Condotta A**"). Rileva al riguardo l'Autorità che il sito internet di ISP, i moduli di richiesta e i "*diversi mezzi informativi adottati, ivi comprese le specifiche lettere di informativa trasmesse alla propria clientela*", non riporterebbero indicazioni sui "*tempi di risposta*" relativi all'evasione delle predette richieste; e
- b) nell'"*aver ostacolato nei fatti le microimprese, intenzionate a richiedere il finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità ai tassi di interessi stabiliti dalla legge e con la garanzia statale, ad ottenere detto finanziamento*". In particolare, ISP avrebbe condizionato l'erogazione di tale finanziamento "*richiesto da non titolari di conto corrente presso il Professionista medesimo, alla necessaria apertura di un conto corrente*" ("**Condotta B**").

Ad avviso dell'Autorità, la Condotta A potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole in violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto l'assenza di indicazioni circa la tempistica di risposta, "*almeno massima o stimata*", alle richieste (i) di sospensione delle rate, (ii) di accesso al Fondo di garanzia Gasparri e (iii) di erogazione dei finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità "*potrebbe indurre i consumatori e le microimprese interessate ad adottare scelte commerciali che altrimenti non prenderebbero, non consentendo loro di valutare soluzioni alternative alla sospensione delle rate e/o di sottoporre la richiesta ad altre banche, nel caso di accesso al finanziamento, formulando in tutti i casi una scelta consapevole in base anche alla tempistica prevista*".

La Condotta B costituirebbe una pratica commerciale aggressiva in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, nella misura in cui, a dire dell'Autorità, ISP avrebbe "*esercitato un indebito condizionamento nei confronti delle microimprese, ostacolando le stesse, in modo oneroso e sproporzionato, nella possibilità di ottenere il finanziamento ai tassi di interesse stabiliti dalla legge e con la garanzia dello Stato, e limitando notevolmente la capacità di prendere una decisione libera in merito all'apertura del conto corrente*". Ciò sarebbe avvenuto attraverso lo sfruttamento della posizione di potere in cui si troverebbe la Banca rispetto alle microimprese in situazione di difficoltà finanziaria, le quali, al fine di ottenere il finanziamento, sarebbero state "*indotte ad aprire un conto corrente presso il Professionista che non avrebbero altrimenti aperto*".

Nella Comunicazione di Avvio, l'AGCM ha altresì trasmesso a ISP un'articolata richiesta di informazioni, ex art. 12, comma 1, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie ("**Regolamento**").

La Banca ha risposto alla richiesta di informazioni con lettera del 10 luglio 2020.

In data 15 luglio 2020, ISP ha trasmesso all'AGCM una memoria, nella quale ha evidenziato l'insussistenza in fatto e in diritto delle violazioni del Codice del Consumo ipotizzate nella Comunicazione di Avvio.

In particolare, ISP ha precisato che la Condotta A non integra una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo, in quanto le informazioni sulla tempistica di risposta che la Banca non avrebbe fornito a consumatori e microimprese non sono di per sé rilevanti, né idonee ad indurre questi ultimi ad adottare scelte commerciali che non avrebbero altrimenti assunto.

Con riguardo alla Condotta B, ISP ha rilevato l'assenza di evidenze che supporterebbero la contestazione di aver indebitamente condizionato le microimprese non clienti all'apertura di un conto corrente presso la Banca in occasione della concessione di un finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità.

In particolare, nella risposta alla richiesta di informazioni inviata in data 10 luglio 2020, ISP ha evidenziato come, pur avendo erogato finanziamenti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità anche a soggetti non clienti della Banca, essa: (i) non richieda, né abbia mai richiesto, la titolarità di un conto corrente presso ISP ai fini dell'erogazione del finanziamento a microimprese e liberi professionisti, come peraltro chiaramente indicato nel Foglio Informativo n. 194/33 e all'art. 2 della proposta contrattuale relativa a tali finanziamenti; (ii) abbia gestito e preso in carico, fin dall'emanazione del Decreto Liquidità, le richieste di finanziamenti avanzate anche da soggetti non clienti; e (iii) non abbia mai rifiutato la concessione di un finanziamento sulla base del fatto che il richiedente fosse un soggetto non cliente di ISP¹.

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Premessa

Preliminarmente si osserva che gli Impegni non configurano in alcun modo un'ammissione di responsabilità da parte di ISP. Resta dunque impregiudicato il diritto della Banca a difendersi nel merito, nella denegata ipotesi in cui gli Impegni non venissero accolti dall'Autorità.

Ciò posto, prima di illustrare in dettaglio gli Impegni che ISP intende offrire all'Autorità, si ribadisce ancora una volta come la Banca abbia profuso un notevole sforzo organizzativo e di risorse umane ed economiche, anche tramite la costituzione di specifiche *task force*, per assicurare una piena ed efficace attuazione delle misure legislative introdotte a sostegno di consumatori e microimprese, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche causate dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19². Ciò, lo si ricorda, in un periodo in cui anche l'operatività della stessa ISP ha subito significative limitazioni legate al già menzionato contesto emergenziale.

Si auspica quindi rispettosamente che l'Autorità possa tenere in considerazione anche tali elementi nella valutazione delle condotte oggetto del Procedimento.

¹ Cfr. anche la risposta alla richiesta di informazioni del 22 settembre 2020, inviata all'Autorità in data 25 settembre 2020. Si noti peraltro come, alla data dell'11 giugno 2020, ISP aveva erogato [omissis] finanziamenti a soggetti non clienti, di cui [omissis] non avevano aperto il conto corrente presso la Banca. Nei rimanenti [omissis] casi, l'apertura del conto corrente era quindi il frutto di una scelta autonoma e consapevole del consumatore, assunta indipendentemente dalla concessione del finanziamento. Alla base di tale scelta non vi era, dunque, alcun indebito condizionamento da parte della Banca diretto a subordinare la concessione del finanziamento all'apertura di un conto corrente.

² Sul punto, cfr. anche quanto indicato nella risposta alla richiesta di informazioni e nella memoria, trasmesse rispettivamente il 10 e 15 luglio 2020.

a. Gli Impegni relativi alla Condotta A

Anzitutto, con riguardo alla Condotta A, come anticipato, ISP ritiene che i comportamenti oggetto di contestazione non configurino, in punto di diritto, una pratica commerciale scorretta. Tuttavia, pur senza prestare in alcun modo acquiescenza alle contestazioni formulate nella Comunicazione di Avvio sul punto, ISP intende offrire all'Autorità, in un'ottica di trasparenza e fattiva collaborazione, gli Impegni di seguito descritti, al fine di dissipare le criticità evidenziate con riguardo alla Condotta A, favorendo una chiusura del Procedimento senza accertamento di infrazione, ex art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e art. 9 del Regolamento.

Impegno 1 – Esplicitazione della tempistica media stimata per la risposta alle richieste di sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 54 del Decreto Cura Italia

In proposito, si ribadisce che – come indicato nella memoria del 15 luglio 2020 - la tempistica del processo di Consap e della Banca è già riportata in maniera trasparente nel sito web di ISP (v. <https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/sospensione-rate-mutui-prestiti.html>, sotto la voce "Cosa succede dopo che ho richiesto la sospensione?").

Nondimeno, ISP si impegna ad incrementare ulteriormente il livello di trasparenza, rendendo nota - con le modalità di seguito descritte - anche la tempistica media stimata per l'evasione delle richieste di sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 54 del Decreto Cura Italia. Tale Impegno è stato attuato a partire da 31 luglio 2020. La predetta tempistica, stimata dalla data di ricezione della documentazione completa, è oggetto di aggiornamento mensile.

Impegno 2 – Esplicitazione della tempistica media stimata per la risposta alle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia

ISP si impegna a rendere nota, con le modalità di seguito descritte, la tempistica media stimata per l'evasione delle richieste di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, di cui all'art. 56, comma 2, lett. c), del Decreto Cura Italia. Tale Impegno è stato attuato a partire dal 31 luglio 2020. La predetta tempistica, stimata dalla data di ricezione della documentazione completa, è oggetto di aggiornamento mensile.

Impegno 3 – Esplicitazione della tempistica media stimata per la risposta alle richieste di finanziamenti ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità

ISP si impegna a rendere nota, con le modalità di seguito descritte, la tempistica media stimata per l'evasione delle richieste di finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità. Tale Impegno è stato attuato a partire dal 31 luglio 2020. La predetta tempistica, stimata dalla data di ricezione della documentazione completa, è oggetto di aggiornamento mensile.

Le tempistiche medie stimate per l'evasione delle richieste, di cui ai predetti Impegni, vengono pubblicizzate da ISP sul proprio sito *internet* e sono altresì indicate nei moduli predisposti per la formulazione delle richieste per l'accesso alle predette misure statali da parte di consumatori e microimprese. Come detto, la tempistica media stimata per l'evasione delle pratiche in parola da parte delle filiali della Banca è oggetto di periodico aggiornamento.

b. Gli impegni relativi alla condotta B

In via preliminare, come sopra indicato (e come più diffusamente illustrato nelle memorie in atti), ISP ribadisce di non aver posto in essere alcuna condotta volta a condizionare indebitamente le microimprese non clienti, in particolare subordinando la concessione di un finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità all'apertura di un conto corrente presso la Banca.

Nondimeno, al fine di elidere in radice ogni residuo dubbio circa la piena coerenza con le conferenti disposizioni consumeristiche, nonché di favorire ulteriormente comportamenti commerciali improntati ai principi di diligenza, trasparenza e correttezza, consentendo altresì ai clienti che avessero acceso un rapporto di conto corrente in occasione della concessione del finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, la possibilità di chiuderlo senza spese, ottenendo il rimborso dei correlati canoni fino a quel momento corrisposti, ISP intende offrire all'Autorità, in un'ottica di trasparente e fattiva collaborazione, gli Impegni di seguito descritti, al fine di dissipare le criticità evidenziate con riguardo alla Condotta B, favorendo, anche sotto questo profilo, una chiusura del Procedimento senza accertamento di infrazione.

Impegno 4 – Invio al personale delle filiali di una comunicazione volta a segnalare il rafforzamento delle iniziative di formazione della rete commerciale in materia di compliance con il Codice del Consumo

ISP si impegna a inviare al personale delle filiali una comunicazione con cui verrà segnalato il rafforzamento delle iniziative di formazione della rete commerciale in materia di *compliance* con il Codice del Consumo mediante predisposizione, in particolare, di una sezione informativa della intranet aziendale dedicata alla normativa sulle pratiche commerciali scorrette con particolare riferimento alla non obbligatorietà dell'apertura dei conti correnti per la concessione dei finanziamenti ai consumatori ed alle microimprese.

Tale Impegno è stato attuato in data 31 luglio 2020. Si precisa che, al fine di garantire la massima capillarità ed efficacia dell'informativa, ISP ha veicolato la descritta comunicazione direttamente ai gestori presso le filiali mediante diffusione sulla rete *intranet* della Banca.

Impegno 5 – Introduzione nella sezione del sito web dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità di una comunicazione volta a indicare chiaramente la possibilità di richiedere il finanziamento senza necessità di apertura di un conto corrente

ISP si impegna a introdurre sul proprio sito *web*, nella sezione dedicata ai finanziamenti di cui al Decreto Liquidità, una comunicazione diretta ai consumatori in cui si rappresenta chiaramente la possibilità da parte dei professionisti e delle microimprese di richiedere il finanziamento senza necessità di apertura di conto corrente.

Tale Impegno è stato attuato in data 30 novembre 2020.

Impegno n. 6 – Invio ai clienti, che hanno acceso un rapporto di conto corrente in occasione della concessione del finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità, di una comunicazione volta a ricordare la facoltatività dell'apertura del conto e la possibilità di chiuderlo senza spese, ottenendo il rimborso dei correlati canoni fino a quel momento corrisposti

ISP si impegna ad inviare a tutti i clienti (classificabili come microimprese e liberi professionisti), che, non essendo originariamente clienti della Banca, abbiano acceso un rapporto di conto corrente in occasione della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, un'informativa volta a ribadire che l'apertura del conto corrente non era necessaria ai fini della concessione del finanziamento, evidenziando la possibilità di procedere alla chiusura del conto corrente senza costi di chiusura e con possibilità di trasferire l'addebito delle rate su altro conto corrente. Con la

medesima comunicazione, la Banca si impegna a informare i clienti della disponibilità a rimborsare, entro il termine del 18 aprile 2021, in caso di chiusura del conto corrente, i correlati canoni fino a quel momento eventualmente corrisposti.

Le predette informative (il cui *format* si fornisce in **Al. 1**) sono state inviate il 18 gennaio 2021 a tutti i clienti che avevano aperto un conto corrente in occasione della concessione del finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità.

Nella comunicazione diretta alla clientela, la Banca ha indicato anche le modalità e le tempistiche con le quali procederà a rimborsare, entro il 18 aprile 2021, i canoni corrisposti ai clienti che intendano procedere alla chiusura del conto corrente. In tale comunicazione, si è dato infatti conto:

- che l'apertura del conto corrente è facoltativa e non costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento;
- della possibilità di comunicare la chiusura del rapporto di conto corrente, senza spese a carico del cliente, (i) a mezzo pec, (ii) via email all'indirizzo di posta elettronica della filiale di riferimento, ovvero (iii) recandosi direttamente in filiale. In tutti i predetti casi, al cliente verrà richiesto di indicare l'IBAN sul quale si desidera ricevere il rimborso dei canoni corrisposti; nonché
- dell'impegno della Banca:
 - o a procedere alla chiusura del rapporto entro 3 giorni lavorativi (se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi) o 12 giorni lavorativi (se al conto sono collegati altri rapporti o servizi) dalla data di ricezione della richiesta, in coerenza con quanto pubblicizzato nella documentazione di trasparenza della Banca nonché con gli impegni assunti con codesta Autorità nell'ambito del procedimento 25476 del 2015;
 - o a rimborsare i canoni corrisposti sino alla data di chiusura del conto mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate dal cliente entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di estinzione del conto.

Impegno 7 – Esplicitazione dei criteri di ammissibilità utilizzati per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità e del motivo ostativo alla concessione dei finanziamenti ai richiedenti ai quali viene opposto un rifiuto, alla luce dei criteri predefiniti

Si premette che la Banca, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute, procede, in primo luogo, alla verifica formale circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, come modificato in sede di conversione con Legge n. 40 del 6 giugno 2020, nonché ai necessari accertamenti in materia di antiriciclaggio.

Per quanto attiene alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità l'istruttoria svolta dalla Banca ha in particolare ad oggetto:

1. la sussistenza in capo al soggetto che richiede il finanziamento del requisito di:
 - o piccola e media impresa o persona fisica esercenti attività di impresa, arti o professioni;
 - o associazione professionale o società tra professionisti;
 - o agente di assicurazione, subagente di assicurazione o broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativa;
2. l'acquisizione di dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con cui il richiedente attesta che la propria attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
3. l'acquisizione dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente alla data della domanda, ovvero di altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione da parte del richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000, da cui si ricava il fatturato o la spesa salariale relativi all'anno 2019 o all'ultimo esercizio disponibile;

4. l'assenza in capo al richiedente il finanziamento di esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, siano state classificate come sofferenze, ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni;
5. l'assenza, in capo al richiedente il finanziamento, di posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, in data precedente al 31 gennaio 2020 e che risultano classificate come deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del Regolamento UE 575/2013, alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Per quanto attiene alla valutazione del merito creditizio, la Banca esegue ulteriori indagini mediante consultazione delle Banche Dati pubbliche e private a disposizione degli intermediari finanziari, al fine di accertare la sussistenza di eventuali pregiudizievoli a carico dei soggetti richiedenti il finanziamento, sempre riferiti al periodo precedente al 31 gennaio 2020, quali protesti, pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, stato di liquidazione o inoperatività della società/ditta individuale, e pendenza di procedure concorsuali.

Nella valutazione del merito creditizio riferita alle domande di finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità la sussistenza di pregiudizievoli anteriori al 31 gennaio 2020, così come l'assenza degli elementi indicati nei precedenti punti da 1 a 5, è considerata dalla Banca come un elemento di valutazione ai fini della concessione del finanziamento.

Ciò posto, al fine di incrementare la trasparenza e consentire ai professionisti e alle microimprese di avere immediata e piena contezza circa il possesso o meno dei requisiti occorrenti per la concessione del finanziamento, la Banca si impegna ad introdurre nella sezione del proprio sito *internet* dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità un ulteriore paragrafo dove sono illustrati i criteri di ammissibilità in base ai quali la Banca procede alla concessione del finanziamento, come sopra esposti.

Tale Impegno è stato attuato in data 30 novembre 2020, mediante aggiornamento, da parte della Banca, del proprio sito *internet*, con l'integrazione della sezione dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità con l'esplicitazione dei criteri di ammissibilità descritti dalla legge e con l'illustrazione delle verifiche di merito creditizio alle quali è subordinata la concessione del finanziamento (cfr. **Al. 2**).

Anche le illustrazioni delle verifiche di merito creditizio rispondono a un'esigenza di incremento di trasparenza. In particolare, la Banca ha inteso specificare che la concessione del finanziamento è comunque subordinata alla valutazione del merito creditizio e che in tale valutazione si tiene conto anche di situazioni pregiudizievoli, anteriori al 31 gennaio 2020, ricavabili dalle Banche dati pubbliche e private, di cui ISP ha pubblicato l'elenco nel proprio sito, di modo da consentire ai consumatori di poter conoscere in anticipo le situazioni che possono essere apprezzate come cause ostative alla concessione del finanziamento.

Si precisa altresì che i criteri pubblicati sul sito sono operativi dalla entrata in vigore del Decreto Liquidità e vengono costantemente aggiornati alla stregua delle successive modifiche ed integrazioni della normativa applicabile ai finanziamenti in questione.

Per altro verso, per quanto attiene alla puntuale indicazione al cliente del motivo ostativo al momento dell'eventuale rifiuto della concessione del finanziamento, si precisa che la Banca già provvede a comunicare al cliente la motivazione del diniego della domanda mediante invio di *email* all'indirizzo comunicato dal cliente o da cui è pervenuta la domanda.

A tal riguardo, nello spirito di massima collaborazione con codesta Autorità, coerentemente con i criteri consultabili sul sito, la Banca si impegna a dettagliare ulteriormente nella comunicazione di rigetto della richiesta di finanziamento il motivo specifico ostativo riconducibile a uno dei criteri oggettivi precedentemente indicati.

Tale Impegno verrà completato entro la data del 15.2.2021.

In particolare, nel caso in cui il rifiuto sia dipeso dalla mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto di liquidità, la Banca procede a comunicare lo specifico requisito mancante.

Nel caso in cui il rigetto sia invece dipeso da uno o più pregiudizievoli di cui sopra, la causale del rifiuto viene comunicata al cliente come motivo di merito creditizio, con specificazione della circostanza pregiudizievole riscontrata e della Banca Dati consultata.

[omissis]³.

A tal riguardo, nell'ottica di migliorare la completezza dell'informativa fornita sul sito, la Banca si impegna a integrare ulteriormente la pagina dedicata ai finanziamenti di cui al Decreto Liquidità, precisando che la concessione del finanziamento è subordinata anche alle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. Tale modifica alle pagine web è già operativa dal 9 dicembre 2020.

Impegno 8 – Invio ai soggetti ai quali è stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto Liquidità di una comunicazione volta ad evidenziare la possibilità di ripresentare la richiesta, se l'interesse è ancora attuale, e la disponibilità della Banca a riesaminare la domanda sulla scorta dei criteri pubblicati sul sito; nei casi in cui, dopo un precedente rifiuto, la Banca abbia erogato un proprio diverso finanziamento non coperto da garanzie statali, conversione del finanziamento concesso in quello previsto dall'art. 13 previa verifica della sussistenza dei criteri pubblicati sul sito

Si premette, in primo luogo, che non risulta che la Banca abbia dato corso a rifiuti illegittimi, avendo esaminato tutte le domande pervenute alla luce dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto Liquidità, nonché secondo le previste valutazioni di merito creditizio.

Cionondimeno, al fine di garantire trasparenza e chiarezza dei criteri adottati anche con riguardo alle richieste precedentemente rigettate, la Banca si impegna ad inviare, a partire dal 30 novembre 2020, a tutti i clienti a cui sia stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento, una comunicazione in cui si evidenzia, nel caso in cui il cliente fosse ancora interessato al finanziamento, che vi è la possibilità di ripresentare la domanda e che la stessa verrà riesaminata alla luce dei criteri di ammissibilità e di merito creditizio consultabili dal cliente sulla sezione dedicata del sito *internet* della Banca, al fine di verificare l'eventuale superamento dei motivi ostativi che hanno determinato il precedente rigetto.

Con la medesima comunicazione si informa il cliente che, qualora abbia ottenuto, dopo il rigetto della domanda, la concessione da parte della Banca di un finanziamento diverso, quest'ultima verificherà la possibilità di convertire il finanziamento concesso in una delle tipologie di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Liquidità, laddove tale cliente risulti in possesso dei requisiti di ammissibilità e di merito creditizio consultabili sul sito della Banca.

In particolare, il processo che la Banca ha inteso porre in essere ai fini dell'attuazione del presente Impegno si articola nelle seguenti fasi:

³ Si precisa che, in base alle previsioni di cui alla D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche, le verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio devono essere adempiute in relazione dell'apertura di qualsiasi tipologia di rapporto continuativo (conto corrente, deposito, finanziamento, etc.). Si tratta, infatti, di un adempimento obbligatorio che la legge pone a carico di ciascun intermediario per l'apertura di qualsiasi tipologia di rapporto. Per tale ragione, la Banca ritiene che l'esplicitazione di un obbligo di legge esteso ad ogni tipologia di rapporto non sia funzionale alla definizione degli specifici criteri adottati per la valutazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità. Ciò, anche alla luce del fatto che la mancata esplicitazione della verifica antiriciclaggio non sembra pregiudicare la possibilità dei clienti di orientarsi nella scelta della banca cui rivolgere la domanda di finanziamento, posto che si tratta di un adempimento cui sono tenuti indistintamente tutti gli intermediari finanziari.

- 1) individuazione dei soggetti a cui è stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità;
- 2) selezione dei soggetti che non presentano esposizioni classificate a sofferenza secondo la vigente disciplina bancaria;
- 3) ricontatto dei soggetti come sopra selezionati, mediante invio di comunicazione con cui si ricorda la possibilità di presentare una nuova domanda di finanziamento;
- 4) esame da parte della Banca delle nuove domande eventualmente presentate dai clienti precedentemente contattati, alla luce dei criteri definiti dal Decreto Liquidità, delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio e secondo la propria valutazione di merito creditizio.

Con riferimento alle prime fasi del processo, implementato a partire dalla comunicazione del 6 novembre 2020, si precisa che il perimetro dei soggetti ricontattati dalla Banca è stato individuato escludendo i nominativi che presentano esposizioni classificate a sofferenza, in quanto tale circostanza costituisce un criterio di esclusione dal beneficio della garanzia previsto in via generale per tutte le tipologie di finanziamento disciplinate dall'art. 13 del Decreto Liquidità, e non è stato oggetto di successive revisioni da parte del Legislatore.

La verifica circa il possesso degli ulteriori criteri di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità è invece rinviata alla fase successiva di esame della domanda di finanziamento, unitamente alla valutazione del merito creditizio.

Ci si riferisce, nello specifico, ai requisiti relativi alle categorie soggettive ammesse al beneficio della garanzia e ai criteri che richiamano la normativa europea in materia di classificazioni creditizie.

Tali criteri sono stati oggetto di successive revisioni ad opera della Legge n. 40 del 5/6/2020 di conversione del Decreto Liquidità e della Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020, che hanno determinato un significativo ampliamento della platea dei soggetti che possono richiedere il finanziamento di cui trattasi.

Per tale ragione, la verifica circa il possesso di tali criteri è rinviata alla fase di istruttoria delle domande di finanziamento, al fine di consentire alla Banca di verificare l'ammissibilità della richiesta alla luce dell'attuale quadro normativo più favorevole per la clientela.

Sulla base dei criteri di selezione sopra menzionati, sono stati individuati [omissis] nominativi alla data del 31 ottobre 2020.

La terza fase del processo, avviata in data 30 novembre 2020, ha previsto il ricontatto dei nominativi, come sopra individuati, mediante l'invio di una comunicazione con cui si evidenzia la possibilità di presentare una nuova domanda di finanziamento.

Al cliente viene altresì rappresentata la possibilità, soggetta alla verifica dei necessari presupposti di legge da parte della Banca, di ricomprendere il diverso finanziamento eventualmente già ottenuto, in una delle tipologie previste dall'art. 13 comma 1 del Decreto Liquidità.

All'esito del ricontatto, il cliente, se è ancora interessato ad ottenere il finanziamento, può riproporre la richiesta, presentando una nuova domanda secondo le modalità spiegate sul sito *internet* della Banca.

La comunicazione di cui sopra è stata trasmessa in data 30 novembre 2020 secondo il *format* che si allega sub **All. 3**.

Nella quarta e ultima fase, seguita al ricontatto tramite la sopra citata comunicazione, viene svolto l'esame delle domande di finanziamento pervenute dai clienti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto che precede.

La valutazione delle domande prevede una nuova verifica antiriciclaggio e viene effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità e successive

modificazioni, nonché secondo la valutazione di merito creditizio, come illustrato nella pagina *internet* dedicata.

In tale fase, la Banca verifica altresì se il cliente che ha presentato la domanda abbia già ottenuto un finanziamento a rimborso rateale diverso da quello previsto dall'art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità. In caso affermativo, la Banca verifica se sussistono i presupposti per ricomprendere il finanziamento già ottenuto in una delle tipologie assistite dalla garanzia del Fondo centrale di Garanzia, secondo le condizioni ed i termini disciplinati dal medesimo art. 13, comma 1, lettera e) e lettera p), del Decreto Liquidità.

Se le verifiche sopra descritte hanno esito positivo, il gestore incaricato dell'esame della domanda rappresenta al cliente le caratteristiche e le condizioni relative alla tipologia di finanziamento per cui è possibile accedere alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui il cliente sia interessato alla proposta, il gestore procede ad istruire la domanda.

La Banca procederà all'esame delle nuove domande pervenute fino alla permanenza delle misure previste dall'art. 13 del Decreto Liquidità. Allo stato il termine previsto dall'art 13 per beneficiare delle misure previste è stato prorogato al 30 giugno 2021 con Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021).

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

Come anticipato, ISP ritiene che le contestazioni formulate nella Comunicazione di Avvio non siano fondate in fatto e in diritto, né provate dalla documentazione in atti.

Fermo restando quanto sopra, la Banca ritiene comunque che gli Impegni siano pienamente ammissibili e idonei a rispondere alle criticità evidenziate dall'Autorità sia con riguardo alla Condotta A che alla Condotta B.

In ragione di quanto sopra, si ritiene quindi che, nel caso di specie, nulla osti alla presentazione e accettazione degli Impegni.

Quanto al profilo dell'"idoneità", si evidenzia come gli Impegni rispondano pienamente alle critiche mosse nella Comunicazione di Avvio.

Con riguardo agli impegni relativi alla Condotta A (*i.e.*, gli **Impegni 1-3**), si osserva che essi introducono specifici elementi di novità e di miglioramento dei complessivi presidi a tutela di consumatori e microimprese già adottati dalla Banca, andando anche oltre quanto disposto dal Legislatore. In proposito, come già evidenziato nelle memorie in atti, si segnala che il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità non includono riferimenti, nemmeno indicativi, in merito alla tempistica entro cui le richieste di concessione delle misure emergenziali dagli stessi previste debbano essere evase da una banca.

Grazie agli Impegni, la Banca assicura dunque la piena conoscibilità da parte di consumatori e microimprese della tempistica media stimata di evasione delle pratiche in questione, la quale verrà periodicamente aggiornata sulla base delle risultanze del monitoraggio della tempistica media riscontrata sulla rete ISP.

Con riguardo agli Impegni relativi alla Condotta B, si osserva in primo luogo che le misure di cui all'**Impegno 4** contribuiscono a migliorare ulteriormente il livello di *compliance* della rete commerciale con la normativa consumeristica, in modo da escludere in radice episodi di inesatta comunicazione alla clientela in merito alla non necessità di apertura del conto corrente ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui trattasi.

Gli **Impegni 5 e 7** aumentano invece il livello di trasparenza nei confronti dei clienti, attraverso rispettivamente:

- una comunicazione, inserita nella sezione del sito *internet* della Banca dedicata ai finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità, in cui si rende chiaro che la possibilità di richiedere e ottenere un finanziamento non è in alcun modo legata (né tantomeno subordinata) all'apertura di un conto corrente presso ISP; nonché
- l'esplicitazione, da un lato, dei criteri di ammissibilità utilizzati dalla Banca per la concessione dei finanziamenti ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità e, dall'altro lato, degli specifici motivi ostativi alla concessione del finanziamento in caso di diniego di una domanda presentata.

L'**Impegno 6** ha natura restitutoria ed è pienamente idoneo a sanare eventuali condizionamenti asseritamente verificatisi in occasione della concessione dei finanziamenti ex Decreto Liquidità, in quanto consente ai clienti di poter riconsiderare la scelta di aprire il conto corrente, e di chiudere il rapporto con integrale ristoro dei costi sostenuti per la gestione e il mantenimento dello stesso.

Da ultimo, l'**Impegno 8** consente ai soggetti ai quali sia stato opposto un precedente rifiuto della domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto Liquidità di ripresentare la richiesta, la quale verrà riesaminata da ISP alla luce dei criteri pubblicati sul sito. Inoltre, nei casi in cui la Banca abbia già erogato un diverso finanziamento non coperto da garanzie statali, sarà possibile convertire quest'ultimo nelle tipologie previste dall'art. 13, comma 1 del Decreto Liquidità (previa verifica della sussistenza dei criteri).

Per altro verso, si evidenzia come gli Impegni relativi alla Condotta B, oltre ad avere carattere di concretezza ed efficacia, nonché un effettivo *quid pluris* rispetto alla situazione attuale, operino ad ampio spettro nella fase *ex ante* ed *ex post*, a tutela delle microimprese, le quali:

- qualora abbiano già ottenuto un finanziamento dalla Banca ex Decreto Liquidità e abbiano intenzione di chiudere il conto corrente aperto in tale occasione, vengono adeguatamente informati da ISP e beneficiano di una chiusura senza costi, ottenendo altresì il ristoro delle spese sostenute per la gestione e il mantenimento del conto corrente, (cfr. **Impegno 6**);
- qualora siano intenzionati a chiedere a ISP un finanziamento ex art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità, sono resi edotti che tale finanziamento non presuppone l'apertura di un conto corrente presso la Banca (cfr. **Impegno 5**) e possono altresì agevolmente consultare quali siano i requisiti di legge e di merito creditizio richiesti dalla Banca ai fini dell'erogazione del finanziamento stesso (cfr. **Impegno 7**);
- qualora presentino una domanda di finanziamento che non venga accolta dalla Banca, possono conoscere gli specifici motivi ostativi (cfr. **Impegno 7**);
- qualora abbiano presentato nei mesi scorsi una domanda di finanziamento non accolta dalla Banca, e fossero tuttora interessati al finanziamento, hanno la possibilità di ripresentare la domanda, la quale viene riesaminata alla luce dei criteri di ammissibilità e di merito creditizio di cui all'impegno 7 (cfr. **Impegno 8**).

Si precisa, infine, che gli Impegni rimarranno in vigore fino a quando sarà possibile usufruire delle misure emergenziali di cui trattasi.

In ragione di tutto quanto precede, ISP ritiene rispettosamente che gli Impegni siano idonei a far venir meno eventuali profili di illegittimità (*quod non*) relativamente alla Condotta A e alla Condotta B, contestate nella Comunicazione di Avvio, e a consentire una chiusura del Procedimento senza accertamento di infrazione a carico della Banca, ex art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e art. 9 del Regolamento.

6) Versione non riservata e non confidenziale degli impegni

ISP si prega di trasmettere a codesta Autorità anche una versione non confidenziale del presente Formulario, in cui le informazioni di natura riservata sono state sostituite dalla dicitura “[omissis]”.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere considerato opportuno e, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

Elisabetta Pagnini
Responsabile della Direzione Centrale Legale e Contenzioso

All.: ut supra

FAC SIMILE

Torino, 18 gennaio 2021

Gentile Cliente,

se ha aperto un conto corrente in occasione della concessione del finanziamento con garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui all'art. 13 1° comma lett. m) del Decreto Liquidità, e non è più interessato a mantenere il rapporto, le ricordiamo che può richiederne la chiusura senza spese a suo carico, inviando la richiesta via mail o via pec all'indirizzo di posta elettronica della Sua Filiale di riferimento oppure recandosi direttamente alla Filiale della Banca a lei più vicina.

La Banca provvederà a chiudere il conto entro 3 giorni lavorativi (se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi) o 12 giorni lavorativi (se al conto sono collegati altri rapporti o servizi) dalla data di ricezione della sua richiesta.

Inoltre, la Banca provvederà a rimborsarle i canoni da lei corrisposti sino alla data di chiusura del conto, che le verranno riconosciuti entro 5 giorni lavorativi dalla estinzione del conto mediante bonifico sulle coordinate IBAN che potrà indicare nella sua richiesta.

La informiamo che per ottenere il rimborso dei canoni, la richiesta di chiusura del conto deve essere presentata secondo le modalità sopra indicate entro il 18 aprile 2021.

Nel ricordare che l'apertura di un conto corrente è sempre facoltativa e non costituisce condizione necessaria per ottenere la concessione del finanziamento, la invitiamo per maggiori informazioni a consultare la sezione del sito internet della Banca dedicata ai finanziamenti previsti dal D.L. Liquidità o a contattare il suo gestore.

Cordiali saluti

Al fianco delle aziende italiane

Con la conversione in **Legge 40 del 5 giugno 2020** del **Decreto Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020** sono state ampliate le opportunità offerte per favorire l'accesso al credito – garantito dal **Fondo di Garanzia** – di imprese, lavoratori autonomi, professionisti finalizzate a sostenere la continuità aziendale.

Principali novità introdotte dalla legge 40 del 5 giugno 2020

Il finanziamento fino a 25.000 euro è stato ampliato fino a 30.000 euro e la durata è stata estesa da 72 a 120 mesi

<p>Se non hai ancora chiesto il finanziamento, puoi richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Importo fino a 30.000 euro• Durata fino a 120 mesi <p>Scopri come fare</p>	<p>Se hai già richiesto in questi mesi il finanziamento fino a 25.000 euro, puoi richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Caso A - l'estensione della durata del finanziamento originario• Caso B - l'aumento dell'importo finanziato con un nuovo finanziamento aggiuntivo• Caso C - l'estensione della durata del finanziamento originario e l'aumento dell'importo finanziato con un finanziamento aggiuntivo <p>Scopri come fare</p>
--	---

Quali sono i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia

A seguito della conversione in legge del DL Liquidità, sono previste due opzioni di finanziamento:

- **finanziamento fino a 30.000 euro** per:
 - PMI, artigiani, professionisti o chi in generale esercita un'attività d'impresa, comprese le persone fisiche in possesso di Partita IVA che esercitano arti e professioni per le quali non è prevista l'iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale riconosciuto, associazioni professionali e società tra professionisti
 -
 - persone fisiche (imprese individuali, professionisti e studi professionali) esercenti attività di cui alla **sezione K del codice ATECO**, come da ultimo aggiornamento normativo (L 126/2020 di conversione DL 104/2020),

Contenuto di dettaglio da collegare al link su parole "Sezione K del codice ATECO"

Codice Ateco – Sezione K

- 660000 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 661000 Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 661100 Amministrazione di mercati finanziari
- 661200 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- 661900 Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 661910 Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
- 661920 Attività di promotori e mediatori finanziari
- 661921 Promotori finanziari
- 661922 Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
- 661930 Attività delle società fiduciarie di amministrazione
- 661940 Attività di bancoposta
- 661950 Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)
- 662000 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- 662100 Valutazione dei rischi e dei danni
- 662200 Attività di agenti e mediatori di assicurazioni
- 662201 Broker di assicurazioni
- 662202 Agenti di assicurazioni
- 662203 Sub-agenti di assicurazioni
- 662204 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
- 662900 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- 662901 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
- 662909 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensioni

—

enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, come da ultimo aggiornamento normativo (L 126/2020 di conversione DL 104/2020) *

- **finanziamento fino a 5 milioni di euro** per:
 - imprese fino a 499 dipendenti

* Le risorse destinate dall'art. 12-bis della L. 40 del 5 giugno 2020 al Fondo di garanzia per la copertura dei Finanziamenti fino a 30.000 euro per il Terzo settore sono pari a euro 100 milioni.

Quanto costa la garanzia?

La garanzia è a titolo gratuito, come previsto dal decreto liquidità per le garanzie concesse entro il 31 dicembre 2020.

Scopri le caratteristiche del finanziamento e come richiederlo

30.000 euro

5 milioni di euro

Finanziamento fino a 30.000 euro
La **garanzia del Fondo di Garanzia copre fino al 100%** del finanziamento.

Il finanziamento ha queste caratteristiche:

Durata massima	120 mesi
Preammortamento	Minimo 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi
Importo	<p>Non superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il 25% del fatturato <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) <p>come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione</p> <p>Ai fini della determinazione dei limiti del finanziamento erogabile agli enti del Terzo settore, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.</p>
Periodicità rata	mensile
Tasso	Condizioni di tasso di favore come previste dal Decreto Liquidità n. 23/2020

Possono essere richiesti più finanziamenti per azienda, purché l'importo complessivo richiesto non sia superiore ai parametri di cui sopra e comunque non superiore ai 30.000 euro.

La garanzia potrà essere richiesta in caso di finanziamento di nuova concessione.

Posso richiedere il finanziamento anche se non sono titolare di un conto corrente in Intesa Sanpaolo?

Certamente! anche se non sei cliente, per fare richiesta del finanziamento puoi comunque rivolgerti alla filiale a te più comoda.



Per ottenere la concessione della garanzia al 100% sul finanziamento è necessario rispettare specifici criteri?

Sì, la concessione della garanzia e quindi del finanziamento, è soggetta al rispetto dei cosiddetti "criteri di ammissibilità".

La garanzia infatti è concessa se il beneficiario finale:

- **non presenta** posizioni classificate a sofferenza secondo la vigente disciplina bancaria
- **non presenta** esposizioni classificate come inadempienze o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate prima della data del 31 gennaio 2020
- **presenta** esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate.

La garanzia è altresì concessa nel caso in cui le suddette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate (per maggiori chiarimenti vedi articolo 13 1° comma lett. m) D.L. Liquidità) [collegare link al pagina PDF di dettaglio].

La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione di merito creditizio della banca.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, la banca in generale valuta la capacità di rimborso del finanziamento in base alla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria del soggetto che ha presentato la richiesta.

La sussistenza di situazioni pregiudizievoli, quali ad esempio protesti, pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pendenza di procedure di liquidazione volontaria o concorsuali, stato di inoperatività della società/Ditta individuale, può costituire motivo di mancato accoglimento della domanda di finanziamento per merito creditizio non adeguato.

Come faccio a richiedere il finanziamento?

Se sei **titolare di Partita IVA**, puoi richiedere il finanziamento fissando un appuntamento con il tuo gestore oppure contattarlo per conoscere tutti i dettagli su come avviare la richiesta di finanziamento senza la necessità di recarti in filiale. Potrai inoltre preventivamente verificare i "criteri di ammissibilità" previsti per questa tipologia di finanziamento, riportati nella sezione "**Per ottenere la concessione della garanzia al 100% sul finanziamento è necessario rispettare specifici criteri?**".

Compila e stampa il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis), contenente tutte le autocertificazioni necessarie, che potrai consegnare o inviare tramite email al tuo gestore.

Puoi scaricare e salvare sul tuo pc il modulo dal collegamento che trovi qui sotto e procedere alla sua compilazione, specificando al punto 13 la finalità per cui si richiede il finanziamento: esempio liquidità per pagamento stipendi, liquidità per pagamento fornitori, liquidità per scorte.

Una volta compilato, stampa il modulo e firmalo ove indicato e portalo con te all'appuntamento o invialo tramite email al tuo gestore

- **Scarica, salva sul tuo pc e compila** l'Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – disponibile sul [sito del Fondo di Garanzia](#)

Altri documenti da consegnare al gestore durante l'incontro o tramite email

- Copia del **documento di riconoscimento** in corso di validità di chi sottoscrive il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis). Puoi sceglierne uno tra: Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Porto d'armi, altre tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

La Banca si riserva di richiedere ulteriori documenti necessari all'aggiornamento della tua posizione come cliente nei propri archivi.

La tempistica media stimata dalla Banca per l'evasione positiva della richiesta di finanziamento è di 9 giorni dalla ricezione della documentazione completa (dato rilevato al 30.09.2020 e soggetto ad aggiornamento).

Ho già chiesto un finanziamento fino a 25.000 euro, come posso beneficiare delle nuove opportunità?

Per te che hai **già richiesto in questi mesi un finanziamento fino a 25.000 euro con durata massima di 72 mesi**, la Legge n. 40 del 5 giugno 2020, riserva **due opportunità** che potrai utilizzare **separatamente** o **congiuntamente** in base alle tue esigenze.

Caso A	Caso B	Caso C
---------------	---------------	---------------

<p>Estensione durata del finanziamento originario</p>	<p>Aumento dell'importo finanziato con un nuovo finanziamento aggiuntivo</p>	<p>Estensione della durata del finanziamento originario e aumento dell'importo finanziato con un finanziamento aggiuntivo</p> <p>In questo caso dovrai procedere con due richieste separate seguendo i rispettivi processi</p>
--	---	---

<p>Caso A</p> <p>Estendi la durata del finanziamento</p>	<p>Se hai già beneficiato di un primo finanziamento e ti serve più tempo</p> <p>Puoi estendere la durata fino a 120 mesi del tuo precedente finanziamento fino a 25.000 euro, contattando il tuo gestore di riferimento per fissare un appuntamento o per avviare la richiesta tramite email.</p> <p>All'appuntamento con il tuo gestore o alla prima occasione utile porta con te:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'originale firmato della Proposta contrattuale del finanziamento originario da te sottoscritto.
<p>Caso B</p> <p>Richiedi un finanziamento aggiuntivo</p>	<p>Se hai già beneficiato di un primo finanziamento e ti serve più liquidità</p> <p>Puoi richiedere un nuovo finanziamento aggiuntivo e aumentare fino a 30.000 euro la tua iniziale richiesta, fissando un appuntamento con il tuo gestore oppure contattarlo per conoscere tutti i dettagli su come avviare la richiesta di finanziamento aggiuntivo senza la necessità di recarti in filiale.</p> <p>Compila e stampa il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis), contenente tutte le autocertificazioni necessarie, che potrai consegnare o inviare tramite mail al tuo gestore.</p> <p>Puoi scaricare e salvare sul tuo pc il modulo dal</p>

	<p>collegamento che trovi qui sotto prima di procedere alla compilazione, specificando al punto 13 la finalità per cui si richiede il finanziamento: esempio liquidità per pagamento stipendi, liquidità per pagamento fornitori, liquidità per scorte. Una volta compilato, stampa il modulo e firmalo ove indicato e portalo con te all'appuntamento o invialo tramite email al tuo gestore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scarica, salva sul tuo pc e compila l'Allegato 4 bis – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale – disponibile sul sito del Fondo di Garanzia <p>Altri documenti necessari da consegnare al gestore durante l'incontro o inviare tramite email</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive il Modulo di richiesta di agevolazione (Allegato 4-bis). Puoi sceglierne uno tra: Carta d'identità, Passaporto, Patente di guida, Patente nautica, Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Porto d'armi, altre Tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente). <p>La tempistica media stimata dalla Banca per l'evasione positiva della richiesta di finanziamento è di 9 giorni dalla ricezione della documentazione completa (dato rilevato al 30.09.2020 e soggetto ad aggiornamento).</p>
<p>Caso C</p> <p>Estendi la durata del finanziamento originario e richiedi un nuovo finanziamento aggiuntivo</p>	<p>Se hai già beneficiato di un primo finanziamento e ti serve più liquidità e più tempo</p> <p>In questo caso dovrai procedere con due richieste distinte seguendo separatamente i processi previsti per i casi A e B</p>

Sei cliente Intesa Sanpaolo e hai un conto corrente che presenta uno sconfino?

In questo caso, l'accredito diretto del finanziamento sul conto ridurrebbe l'importo effettivamente a disposizione per le tue esigenze.

Al fine di erogare il finanziamento evitando tale effetto, la banca ha previsto **l'erogazione del finanziamento** mediante consegna di un assegno circolare a tuo nome di pari importo che potrai ritirare in filiale. L'IBAN fornito sarà utilizzato esclusivamente per l'addebito delle rate.

0100402



Torino, 30 novembre 2020

Gentile Cliente,

la informiamo che è ancora possibile usufruire della concessione di un finanziamento ai sensi dell'art. 13 comma 1° lett. m) del D.L. Liquidità, convertito con Legge n. 40 del 5.6.2020, fino ad un importo massimo di € 30.000 garantito al 100% dal Fondo centrale di Garanzia per le PMI.

Se la sua domanda non è stata accolta ed è ancora interessato ad ottenere il finanziamento, le ricordiamo che può presentare una nuova richiesta. La Banca verificherà se sussistono ancora i motivi che hanno impedito l'accoglimento della sua precedente domanda, in base ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa che potrà consultare sul sito internet di Intesa Sanpaolo, nonché secondo la necessaria valutazione del merito creditizio.

Inoltre, se dopo il mancato accoglimento della sua domanda ha ottenuto un finanziamento non assistito dalla garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, la Banca verificherà se sussistono i presupposti di Legge per ricomprendere il suo finanziamento in una delle tipologie previste dall'art. 13 del D.L. Liquidità.

Le ricordiamo che la domanda di finanziamento è sempre soggetta alla valutazione di merito creditizio della Banca e che la sua erogazione è necessariamente subordinata alla capienza del plafond disponibile presso il Fondo centrale di Garanzia per le P.M.I.

Per qualsiasi chiarimento sulle modalità di presentazione della richiesta, su criteri di ammissibilità e sulla valutazione di merito creditizio, la invitiamo a visitare la sezione dedicata sul nostro sito internet, o a rivolgersi al suo gestore, oppure a recarsi presso la Filiale della Banca a lei più vicina.

Cordiali saluti

Divisione Banca dei Territori

Stefano Barrese

1/1